



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CETRARO

ORDINANZA N° 13 /02

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Cetraro .

VISTO: l'Atto Formale n° 01/99 stipulato in data 24 giugno 1999 tra la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e la ditta "Porto Nuovo Circolo Nautico" s.p.a. per la realizzazione del porto turistico di Belvedere Marittimo;

VISTO: il regolamento che disciplina l'uso del porto denominato "Riva di Scidro" di Belvedere Marittimo, approntato a sensi dell'art. 17 del precitato Atto Formale;

VISTA: la circolare n° 47 serie I titolo: demanio marittimo, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. N° 5172755 A.2.50 datata 05.08.1996;

VISTO: il verbale della Capitaneria di Vibo Valentia Marina, redatto in data 26.06.2002, congiuntamente con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza e con l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria, inerente alla utilizzazione provvisoria dal 01 luglio al 30 settembre 2002, relativamente al solo ormeggio e disormeggio, del porto di Belvedere Marittimo;

VISTI : Gli Artt. 16, 17, 28, 30, 62, 68, 79, 81 del Codice della Navigazione nonché l'Art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima) .

ORDINA

Art.1

E' approvato e reso immediatamente esecutivo il Regolamento del porto turistico denominato "Riva di Scidro" di Belvedere Marittimo, indicato in premessa, ed allegato alla presente Ordinanza, quale parte integrante, per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre 2002, e secondo quanto prescritto dal verbale redatto in data 26.06.2002, citato in premessa.

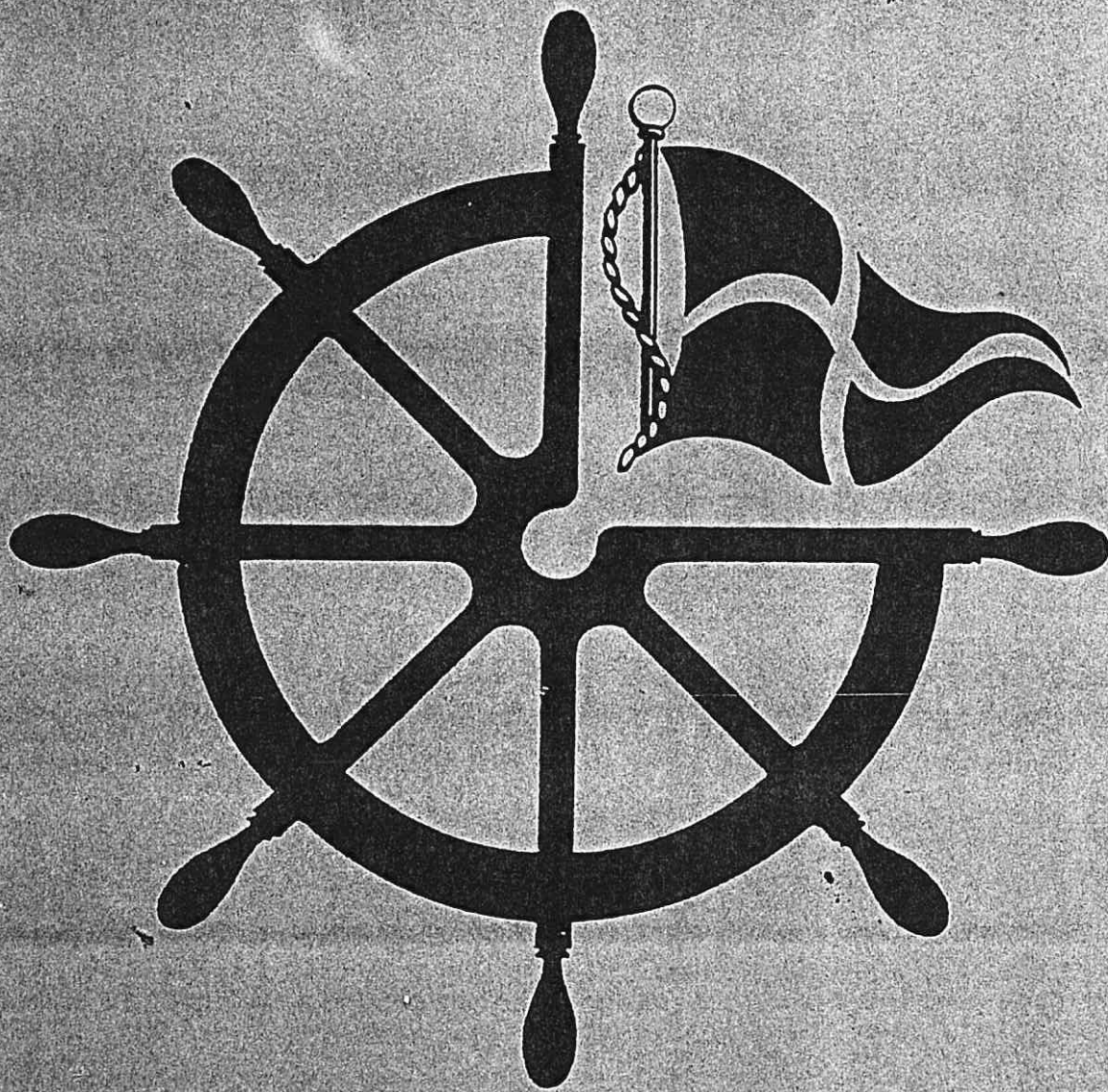
Art.2

Salvo che non riscorranò gli estremi di altro specifico reato, i trasgressori alle norme stabilite nel sopracitato Regolamento saranno perseguiti a sensi degli artt. 1174 e 1231 C.N. in relazione alla fattispecie della violazione commessa e saranno inoltre ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone o cose dall'illecito.

Cetraro, li 04 luglio 2002

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) DAVIDE BARBAGIOVANNI MINCIULLO

PORTO



RIVA DI SCIDRO
REGOLAMENTO

SOCIETA' CONCESSIONARIA

“PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO” S.p.A
Viale Angelico 36 – 00195 ROMA

SOCIETA' di GESTIONE

“ED. MAR. General Contractor” S.r.l.
Via Elvia Recina 6 – 00183 ROMA

INDICE

NORME GENERALI	art. 1	al 12
OBBLIGHI E DIVIETI.....	art. 13	al 24
SERVIZIO VIGILANZA.....	art. 25	al 26
NORME ANTINCENDIO E NORME ANTINQUINAMENTO.....	art. 27	al 43
MOVIMENTI DELLE UNITA'.....	art. 44	al 48
TRAFFICO VEICOLARE	art. 49	al 53
DISPOSIZIONI FINALI.....	art. 54	al 57

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del Porto Turistico "RIVA di SCIDRO" in Concessione alla "PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO" S.p.A., che d'ora in avanti verrà chiamata per brevità "SOCIETA'", con sede a Roma, in Viale Angelico 36, in virtù degli atti concessori vigenti, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.

Art. 2

Il Regolamento, approvato con apposita ordinanza dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, che d'ora in avanti verrà chiamato "AUTORITA' MARITTIMA", vincola tutti coloro che, a qualsiasi titolo, utilizzano ormeggi, banchine, beni ed infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestano la loro opera nell'ambito portuale. Ai fini della generale conoscenza ed applicazione, esso sarà esposto in numerosi punti del porto.

Art. 3

Tutti i frequentatori del Porto Turistico e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all'osservanza delle norme contenute:

- a) nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/'942 n. 327 ;
- b) nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/'952 ;
- c) nella normativa vigente in materia marittima e portuale e nelle ordinanze emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

I medesimi sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché ad altra norma, comunque, applicabile.

Art. 4

La gestione del Porto Turistico è curata da un Direttore, avente la propria sede all'interno della struttura, coadiuvato da un apposito personale. Detto personale, nonché quello in generale dipendente dalla SOCIETA', durante il proprio servizio, indosserà un apposita tenuta o sarà, comunque, identificabile con distintivo di riconoscimento. La SOCIETA' curerà che tutti gli addetti ai servizi, anche se dipendenti da ditte private appaltatrici, siano di condotta irreprensibile e non abbiano riportato condanne per un delitto punibile con pena non inferiore, nel minimo, a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per delitto contro la fede pubblica.

Art. 5

La SOCIETA' è tenuta ad inoltrare annualmente all'AUTORITA' MARITTIMA un elenco completo del personale che opera nel Porto, comunicando eventuali aggiornamenti e modifiche entro dieci giorni dall'evento. La SOCIETA', qualora intenda affidare a terzi attività oggetto della Concessione dovrà, preventivamente, ottenere dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina l'autorizzazione di cui all'Art.45 bis del Codice della Navigazione. Per prestazioni occasionali, la SOCIETA' dovrà avvalersi di Ditte che assolvono alla normativa di cui all'art. 68 Codice della Navigazione.

Art. 6

Ferme restando le attribuzioni dell' 'AUTORITA' MARITTIMA e degli altri organi dello Stato, la Direzione vigila affinché, nell'ambito della struttura, siano rispettate le norme in vigore, nonché quelle del presente Regolamento. A tal fine il personale ha l'obbligo di segnalare eventuali trasgressioni alla Direzione, che a sua volta, dovrà tempestivamente informare l' 'AUTORITA' MARITTIMA e le Forze di Polizia.

Art. 7

Il Direttore della "RIVA di SCIDRO", senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Il Direttore, informato il competente organo societario, in caso di urgenza anche successivamente al provvedimento stesso, può disporre l'allontanamento dal Porto di un'unità da diporto secondo le modalità stabilite dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 8

La SOCIETA' non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito del Porto e a bordo delle unità o delle autovetture. Pertanto, tutti coloro che utilizzano la struttura debbono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per furto parziale o totale, incendio e, comunque, per danneggiamenti e distruzioni o perdite, nonché per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni apportati ad altre imbarcazioni nonché alle attrezzature ed impianti della "RIVA di SCIDRO" per massimali, comunque, non inferiori a quelli che verranno annualmente indicati dalla SOCIETA'.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione del Porto che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

In caso di mancanza totale o parziale di assicurazione ovvero di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo all'unità interessata.

Parimenti, coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi di: varo, alaggio, manutenzione, lavori cantieristici, distribuzione carburanti, ecc. nell'ambito del Porto devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dalla SOCIETA'.

La medesima e la Direzione non potranno essere ritenuti responsabili solidali per danni causati da terzi e da coloro che, a qualsiasi titolo, utilizzino i posti di ormeggio del Porto.

Art. 9

La SOCIETA' assicura i seguenti servizi:

- a) assistenza all'ormeggio, disormeggio delle unità;
- b) servizio antincendio;
- c) pulizia dello specchio acqueo portuale;
- d) pulizia dei pontili e delle banchine, delle aree in concessione, nonché raccolta dei rifiuti di bordo;
- e) Servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e loro manutenzione;
- f) Illuminazione del porto;
- g) Segnalamenti marittimi;

- h) Raccolta oli esausti e batterie fuori uso;
- i) Antinquinamento e raccolta acque di sentina;
- j) Reperibilità telefonica h.24 gg.;
- k) Reperibilità via radio h. 24 sul canale VHF16;
- l) Assicurazione responsabilità civile ed incendio per responsabilità della SOCIETA';
- m) servizio meteorologico;
- n) servizio di vigilanza diurna e notturna.

Ciascun posto di ormeggio è fornito di prese per l'acqua potabile e per l'energia elettrica nonché per l'allacciamento telefonico e TV, se richiesto, di bitte o anelli per l'ormeggio poppiere, di un pendino per l'ormeggio prodiero e di un corpo morto.

Art. 10 *TARiffe SEGNAL.*

I servizi indicati negli articoli precedenti godono della clausola di esclusiva a norma dell' Art. 1567 del Codice Civile. Gli Utenti sono tenuti al pagamento dei servizi forniti dalla SOCIETA' in base alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei Soci. Tali tariffe debbono essere preventivamente comunicate all' 'AUTORITA' MARITTIMA.

Art. 11

E' vietato richiedere direttamente al personale del Porto interventi di qualsiasi genere. Ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione. In particolare al personale del Porto è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni se non previa autorizzazione della Direzione.

Art.12

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA'. Le varianti dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'assemblea dei soci ed all'approvazione dell' 'AUTORITA' MARITTIMA, che le renderà efficaci con apposito provvedimento. Comunicazioni, informazioni e raccomandazioni saranno, altresì, esposte negli appositi quadri a ciò destinati ed in luoghi ben visibili all'Utente, a cura della Direzione.

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 13

In tutto l'ambito del Porto è vietata la pesca di qualsiasi tipo, da terra o da bordo delle imbarcazioni, nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.

E' vietata, inoltre, la balneazione, lo sci nautico, il canottaggio, l'uso di tavole a vela, moto d'acqua e tutte le attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto si estende alle acque antistanti l'imboccatura per un raggio di m. 200 (duecento). Le prove di velocità sono vietate per un raggio di m. 500 (cinquecento) dalle ostruzioni.

Art. 14

In tutto l'ambito portuale è vietato il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

Art. 15

Per ragioni di sicurezza è vietato salire sui massi della diga foranea del Porto.

Art. 16

In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti o senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia e non lordino l'area portuale, rimanendo, in ogni caso, responsabili per la pulizia e per eventuali danni.

Art. 17

E' vietato mettere in moto, a meno che l'imbarcazione stia per lasciare l'ormeggio, e comunque per non più di dieci minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante il periodo Giugno - Settembre compresi e nei giorni festivi e pre-festivi.

E' vietato l'uso dei segnali acustici, salvo che per motivi di sicurezza, nonché l'effettuazione di lavori rumorosi. Dovrà essere evitata qualsiasi attività e comportamento che possa disturbare la quiete altrui: radio, televisione ad alto volume, schiamazzi ecc.

L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione, che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione del Porto.

Art. 18

Lo svolgimento di qualsiasi attività nell'ambito del Porto che comporti l'impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nel Porto e deve essere autorizzata dalla Direzione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come: recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, ecc. I sommozzatori debbono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dalla AUTORITA' MARITTIMA.

Art. 19

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro, le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito. In caso di inosservanza la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, a spese del responsabile.

Art. 20

E' tassativamente vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di formare miscele esplosive.

E' vietato effettuare sui pontili o sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.

E' vietato in tutto l'ambito portuale effettuare lavaggi con ausilio di saponi, detersivi o altri prodotti inquinanti.

E' vietato gettare nello specchio acqueo portuale rifiuti solidi, ovvero scaricare liquidi inquinanti e acque di sentina.

Art. 21

L'accesso alle banchine ed ai pontili è riservato :

- ai proprietari, agli equipaggi , ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della SOCIETA'
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione del Porto che debbano accedere a bordo per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto;
- al personale dell'AUTORITA' MARITTIMA e delle Forze di Polizia.

L'accesso dovrà avvenire adottando le seguenti cautele.

- Mantenere la distanza di almeno un metro dal ciglio banchina
- Mantenere la distanza e ,comunque, prestare la massima attenzione ai cavi in tensione e/o ad altri eventuali ostacoli presenti in banchina.
- Non correre
- **I minori di anni 14 devono essere accompagnati da persone maggiorenni.**

Art. 22

Le operazioni di alaggio, varo, riparazione e manutenzione devono essere eseguite nella zona di cantiere e negli spazi appositamente indicati dalla Direzione del Porto. I cantieri navali e le altre ditte operanti nel Porto non possono in alcun modo ingombrare le strade di accesso al Porto e quelle interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni richieste e dovranno, comunque, attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 23

La sosta a terra delle unità è consentita solo nelle zone a ciò destinate. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte la cui manutenzione è a cura della SOCIETA'.

Le imbarcazioni, adeguatamente dotate di parabordi, devono essere ormeggiate con cavi forniti dall'Utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è l'unico responsabile , come risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura od allentamento dei cavi stessi:

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione in legno delle banchine e dei pontili, gli utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

La Direzione si riserva, comunque, di sostituire e/o proteggere detti cavi qualora ne verificasse l'inadeguatezza, addebitandone le spese all'Utente.

Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle imbarcazioni presenti nel Porto, causato da difettoso ormeggio e/o manovra della propria imbarcazione, sarà pienamente responsabile l'Utente medesimo.

La SOCIETA' non è in alcun caso responsabile per i danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 24

Nessuna modifica od aggiunta potrà essere apportata sia alle attrezzature portuali che ai locali commerciali (infissi, insegne, ecc.) . E' vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo, la destinazione o l'uso stabilito dalla SOCIETA' di manufatti, aree o spazi. Per ogni necessità dovrà essere interpellata la Direzione , che prenderà gli eventuali opportuni provvedimenti.

SERVIZIO DI VIGILANZA

Art. 25

Il servizio di vigilanza del Porto è espletato dal personale dipendente della SOCIETA'. Detto personale assicurerà il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento interno e da tutte le altre disposizioni particolari. Gli addetti alla vigilanza dovranno trasmettere i verbali di accertamento delle infrazioni alla Direzione che li rimetterà, ove occorra, alla rispettiva competenza della AUTORITA' MARITTIMA e della Pubblica Sicurezza, in accordo con le norme del presente Regolamento.

Il personale della Direzione potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della SOCIETA' e segnalerà alla Direzione stessa infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti.

Come previsto dall' art. 7 del presente Regolamento la SOCIETA' non è, comunque, responsabile per eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro di chiunque sostì o transiti nell'area del Porto e non è responsabile, altresì, per eventuali danni provocati a terzi.

Art. 26

Nei confronti dei contravventori del presente Regolamento, il Direttore, informato il competente Organo societario, potrà disporre l'allontanamento delle unità dopo aver contestato l'infrazione commessa con lettera di diffida regolarmente notificata al trasgressore.

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 27

La SOCIETA' predispone e mantiene efficiente e pronta all'uso una appropriata organizzazione costituita da impianti fissi e mobili e da personale specializzato, atta ad intervenire in caso di incendio o di inquinamento.

La SOCIETA' deve disporre tra le dotazioni antincendio di panne di lunghezza adeguata, per recingere prontamente eventuali spargimenti di idrocarburi.

Art. 28

In caso di incendio o di inquinamento la Direzione del Porto interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla SOCIETA' richiedendo e coordinando, ove ricorra il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel Porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.

In ogni caso, provvede al informare l' AUTORITA' MARITTIMA richiedendo, direttamente se necessario, l'intervento dei Vigili del Fuoco o di Ditte autorizzate all'espletamento dei servizi antinquinamento.

Art. 29

I responsabili delle unità presenti nel porto sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

- a) in caso di versamenti di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, avendo cura d'informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino sul posto;
- b) ogni unità dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il versamento in mare di miscele di idrocarburi di sentina. Tali miscele potranno essere date a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta;
- c) in caso di inizio incendio i responsabili dell'unità interessata dovranno impiegare immediatamente mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione;
- d) prima della messa in moto dei motori, l'Utente deve provvedere alla aerazione del vano motore;
- e) le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo debbono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e funzionamento;
- f) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido debbono essere adeguatamente aerati. Quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse;
- g) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel Porto. E' assolutamente vietata nell'ambito del Porto qualsiasi altra modalità di rifornimento. Nelle more dell'entrata in esercizio del distributore fisso di carburanti, l'attività di buncheraggio, limitata al solo gasolio, potrà svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 4.2 dell'ordinanza n. 7/2000 dell'Ufficio Circondariale di Cetraro. Resta fermo il divieto di travaso di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità : inf.a 55°C (benzine);
- h) le imbarcazioni degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alle unità di diporto nazionali ed estere e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione ed in stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e, comunque, la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.
- i) La SOCIETÀ* avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto Turistico e, pur reclinando ogni responsabilità al riguardo, potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi od ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incendi e danni. Le imbarcazioni non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dal Porto.
- j) Una copia delle chiavi di accesso nell'imbarcazione, in assenza dell'armatore, dovrà essere sempre depositata presso la Direzione

Art. 30

E' vietato il getto dei rifiuti di qualsiasi genere (oggetti, liquidi, detriti ecc.) sia a terra che in mare. Per i rifiuti solidi devono essere, esclusivamente, adoperati gli appositi contenitori dei quali il Porto è corredato, che devono essere richiusi dopo l'uso

La SOCIETÀ* assicura la gestione dei contenitori degli oli esausti e delle batterie fuori uso, per il cui smaltimento si avvarrà di ditte autorizzate.

Art. 31

La SOCIETA' predispone e mantiene locali igienici a terra. Non potranno essere usati i servizi di bordo delle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami da essi provenienti

Art. 32

Sono fatte salve le responsabilità civili per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni fatto che possa essere riportato a responsabilità di Utenti.

Art. 33

In caso di affondamento di una unità la SOCIETA' deve adottare immediati provvedimenti per evitare sia situazioni di pericolo che danni a persone e/ cose ed impedire inquinamenti dello specchio acqueo portuale. Il proprietario / comandante del mezzo ha l'obbligo di provvedere urgentemente al suo recupero, secondo le modalità previste dal Codice della Navigazione.

Art. 34

Il porto Turistico " RIVA di SCIDRO" permette l'attracco di n. 300 unità così ripartite per categorie:

CATEGORIE	DIMENSIONI
Prima	6,50 x 2,25
Seconda	8,60 x 2,70
Terza	10,75 x 3,15
Quarta	12,50 x 3,60
Quinta	15,00 x 4,50
Sesta	18,00 x 5,20

- a) n. 270 ormeggi sono riservati ai soci possessori di azioni privilegiate della SOCIETA' nonché agli affittuari dei posti barca.
- b) n. 30 ormeggi sono a disposizione delle unità in transito in sosta limitata e della AUTORITA' MARITTIMA, così come evidenziato nella planimetria di progetto del Porto Turistico.

Art. 35

I posti di ormeggio sono indicati da apposita segnaletica e numerazione. Il titolare dispone dell'ormeggio di cui ha l'uso esclusivo e la Direzione provvede affinché questo rimanga libero anche in caso di prolungata assenza dell'interessato.

In caso di affitto o di cessione temporanea il titolare deve darne notizia alla Direzione del Porto che curerà la tenuta di un apposito giornale su cui saranno registrate le unità in sosta ed i recapiti dei relativi responsabili. In ogni caso incombe al solo titolare l'obbligo del pagamento dei servizi di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.

L'Utente sia fisso che temporaneo deve sempre e tempestivamente segnalare alla Direzione del Porto ogni variazione nell'occupazione dell'ormeggio. La Direzione stessa provvederà a far rimuovere a spese dell'interessato, in caso di occupazione di un ormeggio non di pertinenza.

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto di ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'inserimento nella classe di appartenenza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (compresa l'eventuale delfiera, plance, pulpito, motore fuori bordo, e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.) e cioè il " fuori tutto " dell'imbarcazione, la quale non può, né in lunghezza, né in larghezza avere dimensioni superiori a quelle della categoria di ormeggio di appartenenza , salva la tolleranza del 1% in larghezza e del 3% in lunghezza.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Art. 36

Le unità non possono, pertanto, avere dimensioni, sia in lunghezza che in larghezza superiori a quelle indicate per le categorie dei relativi posti barca. Le unità che violano il suddetto divieto saranno rimosse dalla Direzione del Porto a spese degli inadempienti.

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative alle unità di diporto nazionali ed estere e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio.

Art. 37

L'Utente che intende concedere l'utilizzo temporaneo del proprio ormeggio a terzi dovrà, fatte in ogni caso salve e confermate le prescrizioni tutte del contratto tra la SOCIETA' e l'Utente.

- comunicare previamente alla SOCIETA' il nominativo del capitano/ proprietario o armatore dell'imbarcazione;
- accertarsi che le dimensioni dell'imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio;
- rendere edotto il terzo utilizzatore delle norme contenute nel presente Regolamento che costui si impegna ad osservare, rilasciando a tal uopo espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere inviata in copia alla Direzione;

La SOCIETA' si riserva la facoltà di negare all'Utente il proprio gradimento , in particolare ma non limitatamente, quando ricorrano le circostanze di cui all'art. 38 e 42 del presente Regolamento.

L'Utente potrà, se lo riterrà opportuno, incaricare la Società di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea del proprio ormeggio e dei relativi servizi portuali generali e sussidiari . Dall'importo percepito e relativo all'utilizzo temporaneo del proprio ormeggio e alla fornitura dei servizi la SOCIETA' tratterrà, a titolo di rimborso spese per l'attività svolta, una percentuale pari al 15% della tariffa di ormeggio , rimettendo la restante somma all'Utente.

L'importo dovuto dal terzo utilizzatore dovrà essere versato dal medesimo anticipatamente alla Direzione secondo le tariffe in vigore, senza alcuna possibilità o diritto di rimborso delle somme versate per i periodi di mancato utilizzo dell'ormeggio stesso .

Resta inteso che l'Utente resterà responsabile sia per ogni eventuale danno causato dal terzo alla struttura portuale e/o ad altri Utenti della " RIVA di SCIDRO".

Art. 38

Le imbarcazioni non possono mai costituire sede di attività commerciale o professionale e non è consentito lo svolgimento di tale attività nello specchio acqueo e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione alla SOCIETA'. Esclusivamente alla stessa è data la possibilità di svolgere direttamente o tramite Società terze o persone sue delegate, le attività di cui sopra.

In particolare è vietato effettuare lavori subacquei, lavori di riparazione o di manutenzione sulle imbarcazioni, operazioni di alaggio e varo, vendita di prodotti e generi vari, nonché qualsiasi altra attività commerciale, pubblicitaria e promozionale, che non di esclusiva gestione della " PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO " S.p.A., Società o persone sue delegate.

Art.39

Le imbarcazioni che approdano per rifornimento carburanti o per sbarco passeggeri devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Le unità in transito, cioè quelle che non usufruendo di ormeggio fisso nella RIVA DI SCIDRO intendono utilizzare la parte dell'approdo all'uopo destinata, possono ormeggiare in tali zone per un periodo di tempo non superiore a 12 ore, con inizio dalle ore otto fino alle ore venti e per non più di tre ormeggi nell'arco dello stesso mese. Restano a pagamento eventuali servizi fruiti (fornitura acqua, elettricità, ecc.). Superate le 12 ore e qualora non vi siano condizioni meteo-marine avverse, verranno applicate le tariffe previste dalla SOCIETA' per un periodo massimo di tre giorni. Trascorsi i tre giorni di sosta l'imbarcazione in transito deve lasciare libero il posto di ormeggio all'uopo destinato, per trasferirsi, ove intenda rimanere nello specchio acqueo della RIVA di SCIDRO nei posti in quel periodo disponibili secondo le modalità, condizioni e tariffe praticate dalla SOCIETA'. Questo criterio vale anche per le imbarcazioni in avaria..

Art. 40

Le unità in transito, in attesa dell'assegnazione di un posto di ormeggio da parte della Direzione, dovranno sostare all'apposita banchina antistante la Torre di Controllo.

L'Utente in transito, appena ormeggiato dovrà presentarsi con i documenti di bordo alla Direzione del Porto al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi portuali previo pagamento dei corrispettivi, calcolati per l'intero periodo della sosta.

La Direzione è tenuta al mantenimento di un registro con la situazione giornaliera delle unità in transito dal quale sia possibile risalire, facilmente, all'unità ed ai suoi occupanti.

Entro le ore 10 di ogni giorno la Direzione dovrà trasmettere all' 'AUTORITA' MARITTIMA un resoconto dei movimenti portuali ed un elenco delle unità ormeggiate.

Art. 41

Le imbarcazioni che saranno autorizzate dalla Direzione all'ormeggio nella parte destinata al transito, sono soggette al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

Art.42

Sia nei posti pubblici che riservati, la SOCIETA' si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali.

Art.43

In caso di uscita delle unità con assenza prevista oltre le 24 ore, il Comandante deve avvertire la Direzione, ai fini della sicurezza, indicando la località che intende raggiungere, nonché la data di previsto rientro. La Direzione deve essere informata anche quando il rientro sia previsto nelle ore notturne.

MOVIMENTI DELLE UNITA'

Art. 44

La Direzione regola l'entrata e l'uscita delle imbarcazioni autorizzandone e disponendone i movimenti.

I Comandanti delle unità, sia italiane che estere, sono tenuti a eseguire le disposizioni ricevute dalla Direzione, rimanendo altresì responsabili della corretta esecuzione delle manovre.

Art. 45

Natanti, imbarcazioni e navi da diporto all'interno del Porto, non devono superare la velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi di mare.

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

Tutte quelle munite di VHF dovranno, tuttavia, mettersi in contatto con la Torre di Controllo prima dell'entrata. Quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di Controllo, prima di impegnare il canale navigabile. Le imbarcazioni dirette alla banchina rifornimenti dovranno darne comunicazione alla Torre di Controllo, per consentire la disciplina del traffico in caso di forte affluenza.

Art. 46

L'Utente nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché a quelle scritte o verbali impartite dalla Direzione o dal personale autorizzato.

Nel caso di assenza di durata superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le h. 20,0 o nel caso di partenza prima delle h.9,0 o dopo le h. 19,0 l'Utente dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione.

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e uscita delle imbarcazioni. In tutto l'ambito portuale e a meno di duecento metri dall'imboccatura è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica.

In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica il comandante e/o conduttore del mezzo dovrà darne tempestiva notizia alla Torre di Controllo e chiedere la necessaria assistenza per l'ingresso in sicurezza nel Porto.

Art. 47

In tutto l'ambito portuale è vietato dare fondo alle ancore.

Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle catenarie per l'ormeggio, che deve essere effettuato con cime o cavi propri, della cui efficienza è responsabile il comandante.

Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità.

Ogni comandante è responsabile dell'ormeggio della propria unità e dovrà provvedere anche per il caso che, in sua assenza, sopraggiunga il maltempo. Comunque, la Direzione potrà far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza.

Art. 48

La Direzione potrà disporre il movimento o lo spostamento di unità, qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione del Porto. In caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana, o in qualsiasi altra situazione di pericolo, la Direzione potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti. In tali casi agli Utenti incombe l'obbligo di mettere, gratuitamente, a disposizione il personale dipendente.

TRAFFICO VEICOLARE

Art. 49

L'accesso dei veicoli all'interno del Porto è consentito esclusivamente:

- ai titolari dei posti macchina
- alle Autorità marittime
- alle Forze di Polizia e di Soccorso
- ai mezzi dotati di contrassegno ministeriale.

Ai titolari dei posti macchina è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

L'accesso è, inoltre, consentito a tutti coloro che per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione. Ogni altro Utente del Porto, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all'unità interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio riservato o libero, secondo il caso.

Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi unicamente per gli itinerari, nelle sedi ed alle velocità indicate da apposita segnaletica. Indipendentemente da ciò, ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e nella consapevolezza che in tutto l'ambito portuale è consentito per il parcheggio e non per la circolazione.

La sosta degli autoveicoli in zona non consentita darà luogo all'immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

Art. 50

E' vietato l'accesso a banchine e pontili, qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio, dalle Autorità Marittime, dalle Forze di Polizia e di Soccorso.

Art. 51

I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura è assegnato un posto fisso. Al suo titolare viene assegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo. Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con la indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato ed ad essa riservato. In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione, come precisato nel precedente art. 49.

Art. 52

Oltre ai parcheggi, di cui ai precedenti articoli, la SOCIETA' si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo e a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione all'uopo disposta. Superati i limiti di tempo concesso e, comunque, quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.

Art. 53

La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata senza preavviso alcuno a cura della Direzione. I veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato a spese del proprietario che ne rientrerà in possesso solo dopo aver pagato trasporto e deposito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe applicate dalla SOCIETA' per la fornitura dei "servizi generali portuali", preventivamente comunicate all'AUTORITA' MARITTIMA.

Art. 55

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza. I rapporti con l'AUTORITA' MARITTIMA, sono mantenuti soltanto dalla SOCIETA', anche nell'interesse degli Utenti.

Art. 56

Il diritto di utilizzazione dei beni della "PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO" S.p.A. relativi al Porto Turistico è collegato al possesso delle azioni privilegiate della stessa Società ed ai titolari di contratto di ormeggio sottoscritto con la Società di Gestione del Porto Turistico "RIVA di SCIDRO".

Art. 57

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la SOCIETA' e gli Utenti o qualsiasi altra persona, il foro competente è quello di Roma.

L'Utente :

Porto Nuovo Circolo Nautico S.p.A.
Porto Turistico "RIVA di SCIDRO"

111